



---

*Segreteria Generale*

## ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, qualifica l'accesso civico come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al **Responsabile della Trasparenza**, individuato nel Segretario Generale della Provincia di Ascoli Piceno Dott. Gracco Vittorio Mattioli, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: [gracco.mattioli@provincia.ap.it](mailto:gracco.mattioli@provincia.ap.it);

– Indirizzo di posta elettronica certificata: [g.mattioli@pec.provap.it](mailto:g.mattioli@pec.provap.it);

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it);

al n. di fax. 0736277302;

tel. 0736277251;

direttamente presso l'ufficio archivio e protocollo della Provincia di Ascoli Piceno.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, provvede a pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e la pagina web di riferimento, oppure, se quanto richiesto risulti già pubblicato, comunica al richiedente esclusivamente la pagina web in cui è stato pubblicato il dato/documentazione/informazione.

Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può nuovamente interpellare il Segretario Generale dell'Ente, che in qualità di **soggetto titolare del potere sostitutivo** ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis L. 241/90, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dà disposizioni per la pubblicazione nel sito istituzionale di quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando la pagina web di riferimento.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.